

Pareri e Ricorsi della Commissione per l'accesso della seduta del 20 NOVEMBRE 2006

Parere n. 1)

Al Comune di

.....

.....

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante un'istanza di accesso di un consigliere comunale.

Con nota del 28 dicembre 2004, il Comune di ha chiesto il parere di questa Commissione sulla richiesta, per l'espletamento del proprio mandato, di un consigliere comunale di accesso ai seguenti documenti:

1. “ infrazioni al Codice della Strada rilevate dal 20 luglio 2004 al 13 novembre 2004 ;
2. notifiche inoltrate ai contravventori per le infrazioni relative al punto 1, con ovvia esclusione delle infrazioni i cui termini non sono ancora scaduti;
3. ricorsi presentati per le infrazioni di cui al punto 1;
4. pagamenti effettuati dai contravventori per il periodo relativo al punto 1”

L'Amministrazione, pur considerando che l'interessato al rilascio delle copie ha giustificato la suddetta richiesta, considerandola necessaria per l'espletamento del proprio mandato, ha manifestato comunque dei dubbi circa il soddisfacimento della stessa, in considerazione sia della tutela del diritto alla privacy per i dati riportati nei verbali di contestazione delle infrazioni sia della sussistenza del presupposto della “correlazione tra dati richiesti ed espletamento del mandato di consigliere”.

In merito al quesito posto, si osserva che la copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ormai adottato un'interpretazione estensiva del concetto di *munus* in capo ai consiglieri comunali, esprimendosi nel senso della loro accessibilità a tutti gli atti adottati dal Comune.

Come è noto, l'art. 10 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dispone che *"tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese"*.

Considerando ora i diritti dei consiglieri comunali all'accesso della documentazione da essi richiesta, si evidenzia una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n. 4471, che ha affermato *"l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato"*.

Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo *"diritto all'informazione"* a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici *"rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti"* di fornire ai richiedenti *"tutte le notizie ed informazioni in loro possesso"*.

Pertanto, il Consiglio di Stato ha individuato la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali come *"diritto soggettivo pubblico funzionalizzato"*, e cioè come un diritto che *"implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale"*, traendone la conseguenza che *"ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento"*.

Ciò premesso, anche i dubbi che possono sorgere riguardo alla tutela della riservatezza dei dati richiesti dai consiglieri comunali perdono di fondamento di fronte alla lettera della legge, ed in particolare dell'art. 43, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, laddove stabilisce che *"essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge"*.

Pertanto, è fondata l'istanza di accesso formulata dal consigliere comunale al Comune di

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 2)

AL COMUNE DI

Via

.....

c.a. Dott.....

OGGETTO: Richiesta di parere circa il diritto di accesso di un consigliere comunale

Con nota del 24 febbraio 2003, il Comune di, nella persona del segretario comunale, dott., ha richiesto un parere alla scrivente Commissione per conoscere la legittimità di un'istanza di accesso presentata da un consigliere comunale, volta ad ottenere copie di 55 domande di interesse alla sanatoria edilizia, complete di dichiarazione di asseverazione del tecnico, di fotografie dell'immobile abusivo e dei documenti di riconoscimento dell'interessato e del tecnico stesso.

L'amministrazione comunale ha asserito che questa documentazione sarebbe sottratta all'esercizio del diritto di accesso, perchè "propedeutica per il successivo iter amministrativo concernente la sanatoria dell'abuso edilizio" e "non pertinente" ai fini dell'espletamento del mandato del consigliere comunale.

La Commissione, in merito al quesito esposto, non condivide la posizione dell'amministrazione comunale e ritiene che la richiesta formulata dal consigliere comunale rientri nelle facoltà di esercizio del suo *munus*, che gli consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

Nel caso di specie, comunque, è opportuno precisare che tale accesso – considerato l'oggetto molto ampio dell'istanza - incontra dei precisi limiti.

In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del *munus* agli stessi affidato.

Tale principio è stato affermato dalla V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del *munus* di cui

egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni; ciò perché, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n.528 del 7 maggio 1996, "ai sensi degli artt. 24, L. 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 L. 7 agosto 1990, n.241, il Consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Principio ribadito di recente nella sentenza della V sezione, n. 7900 del 2004.

Pertanto, non si giustificerebbe - in linea di principio - l'opposizione di un eventuale diniego al consigliere comunale di poter ottenere il rilascio delle copie dei documenti di cui sopra.

Una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n.4471, ha affermato, infatti "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato. Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n.267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Dunque, "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art.43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne - in uno con la trasparenza e la piena democraticità - anche il buon andamento".

Naturalmente, “il consigliere comunale non può abusare del diritto all’informazione riconosciutogli dall’ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell’ente civico (in tal senso, si veda l’art. 24, terzo comma della L.n. 241 del 1990, come sostituito dall’art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)”: così la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471.

In conclusione, si ritiene legittima l’istanza del consigliere comunale, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito nell’immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l’esigenza di assicurare l’adempimento dell’attività ordinaria, concedendo ovviamente la facoltà al consigliere comunale di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 3)

Avv.
Via
.....

OGGETTO richiesta di parere sull’accessibilità delle domande presentate da coloro che sono risultati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie pugliesi e su alcuni profili dell’autocertificazione rispetto alla partecipazione del richiedente ad altra procedura di valutazione.

L’avv., con nota del 24 ottobre 2006 ha inoltrato una richiesta di parere tesa a conoscere l’orientamento di questa Commissione in merito all’accessibilità delle domande e della relativa documentazione presentata da coloro che sono risultati idonei alla nomina di direttore

generale delle aziende sanitarie pugliesi e su alcuni profili dell'autocertificazione rispetto alla partecipazione del richiedente ad altra procedura di valutazione.

In particolare l'avv riferisce a questa Commissione di essere stato inserito nell'elenco dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie della Regione Puglia approvato con determinazione dirigenziale n. 46 del 28 febbraio 2002. Successivamente il richiedente partecipava all'avviso indetto dall'amministrazione regionale al fine di verificare la volontà degli iscritti al suddetto albo di continuare a farne parte. A seguito dell'esclusione disposta dal dirigente del settore sanità in data 6 settembre 2005, l'avv. il 19 settembre successivo presentava richiesta di accesso alle domande ed alla documentazione depositata da coloro che si erano collocati in posizione utile ai fini dell'inserimento nell'albo in questione.

L'amministrazione con nota dell'11 ottobre 2005 negava l'accesso, ritenendo la richiesta non sufficientemente motivata in punto di interesse qualificato all'accesso e facendo, comunque, rilevare l'opportunità di notificare la richiesta di accesso medesima ai controinteressati.

Riferisce, altresì, il richiedente di aver preso parte ad altro avviso - tendente allo stesso fine - pubblicato sulla G.U. dell'8 agosto 2006; in quest'ultimo caso l'avv. è stato escluso per motivi formali legati alla mancata presentazione del diploma di laurea e curriculum non documentato. Fa presente al riguardo il richiedente di essersi avvalso della facoltà di cui al comma 2, art. 18, l. n. 241/90 il quale recita: "I documenti attestanti atti, fatti, qualità ed altri stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti".

L'avv chiede a questa Commissione, pertanto, di valutare la correttezza del comportamento della Regione Puglia sotto entrambi i profili.

Quanto al secondo dei profili appena riassunti, si rileva l'incompetenza della Commissione a pronunciarsi, atteso che i poteri di vigilanza attribuiti alla scrivente dall'art. 27 della l. n. 241/90 riguardano l'attuazione da parte delle amministrazioni del principio di trasparenza, mentre l'istituto della autocertificazione costituisce applicazione di altro principio, quello della semplificazione dell'attività amministrativa sul rispetto del quale da parte delle amministrazioni questa Commissione non ha facoltà di intervento e/o poteri di vigilanza, se non nei limiti di cui al potere sostitutivo previsto dal combinato disposto degli articoli 18 e 27, comma 7, l. n. 241/90.

In merito al diniego opposto dall'amministrazione alla richiesta di accesso datata 19 settembre 2005, questa Commissione rileva quanto segue.

Il diritto di accesso di cui alla l. n. 241/90 è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso, atteso che i documenti di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferiscono direttamente ad un procedimento cui anche il richiedente ha preso parte e non può, quindi, essere fondatamente contestata la titolarità del diritto di accesso in capo all'avv. In tal senso è il parere di questa Commissione.

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 4)

Al Comune di
.....
.....
.....

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante un'istanza di accesso di un consigliere comunale.

Con nota del 18 gennaio 2005, il Comune di ha chiesto il parere di questa Commissione sulla richiesta, per l'espletamento del proprio

mandato, di un consigliere comunale di accesso a “*copia di una proposta di delibera relativa alla nuova dotazione organica dell’Ente*”. Detta proposta , firmata dall’Assessore proponente e munita dei pareri di rito, era stata sottoposta alla Giunta Comunale, in una seduta informale, senza però essere adottata.

Il Comune ha ritenuto di negare copia della proposta perché non formalizzata in un atto adottato : al riguardo, quindi, il Comune stesso ha chiesto a questa Commissione se il consigliere comunale “ha diritto di avere copia della predetta proposta di delibera ed in genere di proposte di atti non ancora adottati o comunque di prendere visione delle proposte stesse”.

In merito al quesito posto, si osserva che la copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ormai adottato un'interpretazione estensiva del concetto di *munus* in capo ai consiglieri comunali, esprimendosi nel senso della loro accessibilità a tutti gli atti adottati dal Comune.

Come è noto, l'art. 10 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dispone che “*tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese*”.

Considerando ora i diritti dei consiglieri comunali all'accesso della documentazione da essi richiesta, si evidenzia una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n. 4471, che ha affermato “*l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato*”.

Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo “*diritto all'informazione*” a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici “*rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti*” di fornire ai richiedenti “*tutte le notizie ed informazioni in loro possesso*”.

Pertanto, il Consiglio di Stato ha individuato la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali come “*diritto soggettivo pubblico funzionalizzato*”, e cioè come un diritto che “*implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo*

svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale”, traendone la conseguenza che “ogni limitazione all’esercizio del diritto sancito dall’art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell’ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento”.

Ciò premesso, anche i dubbi che possono sorgere riguardo alla tutela della riservatezza dei dati richiesti dai consiglieri comunali perdono di fondamento di fronte alla lettera della legge, ed in particolare dell'art. 43, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, laddove stabilisce che “essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.

Pertanto, è fondata l’istanza di accesso formulata dal consigliere comunale al Comune di

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 5)

Istituto
.....
.....
20133 MILANO

OGGETTO: richiesta di parere su: accessibilità delle offerte tecniche da parte di ditta partecipante a gara di appalto.

L’Istituto in data 19 gennaio 2005 ha inoltrato una richiesta di parere tesa a conoscere l’orientamento di questa Commissione in merito all’accessibilità dell’offerta tecnica presentata da ditta risultata vincitrice di una gara d’appalto, formulata da un’impresa risultata, viceversa, non aggiudicataria.

In particolare chiede l’Istituto a questa Commissione se le offerte tecniche depositate dalle ditte aggiudicatrici siano accessibili dalle altre imprese partecipanti alla gara o se le stesse abbiano carattere riservato ai sensi degli articoli 24, comma 2 lettera d), l. n. 241/90 e 8, D.P.R. n. 352/92.

Quanto all'accessibilità delle offerte tecniche delle ditte aggiudicatarie a gara di appalto conclusa, non sussistono particolari dubbi atteso che la conoscenza di tali documenti costituisce il più delle volte elemento imprescindibile ai fini di una eventuale e successiva tutela giurisdizionale delle proprie situazioni giuridiche soggettive. D'altronde, sul punto, la giurisprudenza sia del giudice amministrativo che di questa Commissione è costante nel senso dell'accessibilità.

Si chiede, inoltre, se il bilanciamento di interessi tra accesso e riservatezza possa condurre alla esclusione dell'accesso con riguardo alle offerte depositate dalle ditte aggiudicatarie, citando la richiedente a tale fine, le norme sia della legge n. 241 (art. 24) che dell'abrogato regolamento 352/92 (art. 8). Al riguardo si osserva che l'orientamento maggioritario formatosi nel vigore del D.P.R. n. 352/92 registra decisioni in cui si è limitato l'accesso alla sola visione delle offerte tecniche (TAR Emilia-Romagna, Sez. I, 29.11.2002, n. 1845; Cons. Stato, Sez. IV, 30/07/2002, n.4078) , considerato che il testo dell'articolo 8, comma 5, D.P.R. n. 352/92, ciò stabiliva con riferimento al bilanciamento tra accesso e diritto alla riservatezza di persone, gruppi ed imprese richiamandosi all'articolo 24 della l. n. 241/90.

Il mutamento normativo avutosi a seguito della legge n 15/2005 e del conseguente D.P.R. n. 184/2006 che ha sostituito il precedente, citato, testo regolamentare, impone di riesaminare la questione. Invero, il limite contenuto nel citato articolo 8, comma 5, relativo alla sola presa visione, non compare più nel testo regolamentare del 2006; l'articolo 10 del D.P.R. n. 184/2006 (disciplina dei casi di esclusione) rinvia all'articolo 24 puramente e semplicemente. Tale ultima disposizione non opera più distinzioni tra presa visione ed estrazione di copia, inserendo, al contrario, un comma finale (il settimo), in cui si prevede che deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici; tale disposizione sembrerebbe consentire di ritenere superato il citato orientamento giurisprudenziale che, in fattispecie simili, limitava l'accesso alla sola visione. Se così è, allora, non vi sarebbero ragioni per escludere l'estrazione di copia delle richieste offerte tecniche di altre ditte partecipanti alla gara.

Nello stesso senso occorre, inoltre, tenere in considerazione un altro (rilevante, ancorché minoritario) filone giurisprudenziale – formatosi prima della legge n. 15 del 2005 – e contrario a quello appena citato, giusto il quale le modalità di esercizio del diritto di accesso non sarebbero scindibili nella sola visione del documento e/o alla estrazione di copia dello stesso; ciò perché, qualora si ritenesse di far prendere visione del documento all'accedente (senza consentirgli l'estrazione di copia) non si darebbe soddisfazione all'interesse del richiedente l'accesso (che deve poter disporre del documento cui abbia richiesto di accedere) e al tempo stesso si pregiudicherebbe la riservatezza del terzo (persona fisica e/o giuridica che sia), atteso che anche dalla sola presa visione l'accedente può venire a conoscenza di elementi idonei a ledere la *privacy* altrui.

In tal senso Cons. Stato, Sez. VI, 14/11/2003, n.7296 secondo cui: “L'art. 25 comma 1, L. n. 241 del 1990, il quale stabilisce che «il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge», prevede l'esame e l'estrazione di copia come modalità congiunte dell'esercizio del diritto, senza richiamare deroghe od eccezioni di sorta, donde il diritto di accedere agli atti amministrativi non può consistere nella mera presa visione con esclusione di estrazione di copia del documento. Del resto, il preteso scorporo della facoltà di esame del documento da quello di estrazione non sarebbe idoneo a tutelare nessuno dei confliggenti interessi in gioco: non quello - alla riservatezza - dei terzi, giacché il richiedente avrebbe, comunque, conoscenza del documento; non quello - alla difesa - del richiedente che, in mancanza della copia del documento, non potrebbe finalizzarne l'accesso ad un uso giuridico” (analogamente T.A.R. Marche, 14/11/2003, n. 1341).

Così stando le cose la Commissione ritiene che le offerte tecniche depositate dalla impresa aggiudicataria siano accessibili a condizione che sussista un interesse qualificato alla loro conoscenza da parte di altra impresa; a tale condizione, inoltre, la ditta richiedente l'accesso può ottenere i documenti mediante estrazione di copia degli stessi.

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 6)

COMUNE DI
.....
Piazza
.....
c.a. Dott.ssa

OGGETTO: Richiesta di parere circa il diritto di accesso di un consigliere comunale ai curricula dei candidati per la nomina a membro del consiglio di amministrazione di un ente controllato dal comune.

Con nota del 3 settembre 2004, il Comune di..... nella persona del segretario generale, dott.ssa, ha esposto alla scrivente Commissione che un consigliere comunale ha chiesto l'estrazione di

copia di quindici curricula, allegati alle domande presentate dai cittadini per la nomina a membro del consiglio di amministrazione di una casa di riposo, ente controllato dal medesimo comune.

Pertanto, è interesse dell'amministrazione comunale avere un parere in merito alla legittimità della suddetta istanza di accesso, conformemente alle disposizioni relative alla protezione dei dati personali e, in caso affermativo, le indicazioni relative ad un corretto esercizio del diritto di accesso.

La Commissione, in merito al quesito esposto, ritiene che la richiesta formulata dal consigliere comunale rientri nelle facoltà di esercizio del suo *munus*, che gli consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del *munus* agli stessi affidato.

Tale principio è stato affermato dalla V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del *munus* di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale". E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni; ciò perché, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n.528 del 7 maggio 1996, "ai sensi degli artt. 24, L. 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 L. 7 agosto 1990, n.241, il Consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Principio ribadito di recente nella sentenza della V sezione, n. 7900 del 2004.

Pertanto, non si giustificerebbe - in linea di principio - l'opposizione di un eventuale diniego al consigliere comunale di poter ottenere il rilascio delle copie dei documenti di cui sopra.

Una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n.4471, ha affermato, infatti “l’inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l’oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato. Ed invero l’art. 43 del D.Lgs. n.267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo “diritto all’informazione” a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici “rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti” di fornire ai richiedenti “tutte le notizie ed informazioni in loro possesso””.

Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l’espressione “diritto soggettivo pubblico funzionalizzato”, vale a dire un diritto che “implica l’esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale”. Pertanto “ogni limitazione all’esercizio del diritto sancito dall’art.43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell’ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento”.

In particolare, con riferimento alla richiesta del consigliere comunale volta ad ottenere l'estrazione di copia di quindici curricula, allegati alle domande presentate dai cittadini per la nomina a membro del consiglio di amministrazione di una casa di riposo, ente controllato dal comune, non si pongono problemi di un eventuale contrasto dell'esercizio del suddetto diritto di accesso con le disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Infatti – in ogni caso – lo stesso consigliere, riguardo alle notizie di cui ha avuto conoscenza, è tenuto per legge al segreto d'ufficio, così come disposto anche dall'art. 16, comma 7, del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio comunale del Comune di, allegato alla richiesta di parere dal segretario generale, dott.ssa Pertanto, si ritiene legittima l'istanza del consigliere comunale, conformemente alle disposizioni relative alla protezione dei dati personali, e senza alcuna particolare limitazione concernente l'esercizio del diritto di accesso.

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 7)

Sig.
.....
.....

OGGETTO: richiesta di parere sull'accessibilità della relazione di servizio dell'Arma dei Carabinieri al Questore, in base alla quale quest'ultimo ha disposto la sospensione della licenza di un esercizio pubblico.

Il sig., funzionario del Comune di con nota del 25 ottobre 2006 ha inoltrato una richiesta di parere tesa a conoscere l'orientamento di questa Commissione in merito all'accessibilità della relazione di servizio dell'Arma dei Carabinieri al Questore, posta a fondamento di un provvedimento di sospensione di una licenza di pubblico esercizio. Riferisce il richiedente che il Questore, a seguito di apertura di procedimento di sospensione della licenza in data 30 giugno 2005, ha adottato il provvedimento finale restrittivo nei confronti del titolare della licenza.

Nella parte motiva del provvedimento, testualmente riportata dal richiedente, si fa riferimento agli accertamenti effettuati dai carabinieri, e all'esito dei quali è risultato che il locale oggetto della misura restrittiva "...è abituale ritrovo di persone con numerosi pregiudizi sfavorevoli a carico e, pertanto, pericolosi per l'ordine e la sicurezza dei cittadini"; presenza riscontrata dagli stessi carabinieri in occasione di tutti i sopralluoghi effettuati. Il sig. fa presente che la richiesta di accesso è stata presentata dall'interessato ma che alla stessa il Questore ha risposto negando l'accesso "...in quanto vi sono esigenze di tutela della riservatezza di terzi".

Chiede pertanto il sig. a questa Commissione se il Questore sia o meno tenuto all'ostensione del documento richiesto.

Al riguardo questa Commissione osserva che in astratto il destinatario di un provvedimento amministrativo (ampliativo o restrittivo che sia) ha diritto di prendere visione ed estrarre copia di tutti i documenti della serie procedimentale che abbiano portato all'adozione del provvedimento finale. Ciò in base al disposto dell'articolo 10, l. n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni. Tuttavia, lo stesso articolo 10, fa salvo quanto previsto dal successivo articolo 24 della stessa legge, recante la disciplina dei casi di esclusione. Tra questi, la lettera c) dell'articolo da ultimo citato contempla "...i documenti (che) riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini".

La fattispecie portata all'esame di questa Commissione sembra rientrare paradigmaticamente nell'ipotesi disciplinata dalla citata lettera *c*); sul punto, peraltro, si è espresso anche il giudice amministrativo il quale ha affermato: "Ai sensi dell'art. 8 d.P.R. 27 giugno 1992 n. 352 e dell'art. 3 lett. b) d.m. Interno 10 maggio 1994 n. 415, le note informative poste a base di un rapporto dei carabinieri, rientrano tra i documenti sottratti al diritto di accesso, in quanto idonei a rivelare tecniche investigative e l'identità delle fonti d'informazione" (Cons. Stato, Sez. IV, 26/01/1998, n. 82).

Occorre aggiungere, tuttavia, che nel bilanciamento dei contrapposti interessi, una soluzione capace di soddisfarli entrambi può consistere nel rilasciare il documento, omettendo (ove ciò sia possibile), quelle parti dello stesso che possano pregiudicare le esigenze di prevenzione e repressione della criminalità di cui fa menzione l'articolo 24, comma 3, lettera *c*).

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 8)

Alla sig.ra

OGGETTO: Richiesta di parere.

La sig.ra....., con nota del 10 novembre 2006, ha chiesto il parere di questa Commissione riguardo ad una sua richiesta di accesso alla documentazione amministrativa , inviata il 19 agosto 2005 all'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La suddetta richiesta di accesso ha ad oggetto notizie e provvedimenti riguardanti la patente auto del sig.e la relativa motivazione, secondo quanto indicato nella citata nota del 10 novembre u.s., è da riferire all'esigenza di tutelare e difendere i propri diritti, essendo stata la richiedente investita, in un incidente stradale, dall'autovettura guidata dal suddetto, in data 23 luglio 2003.

Il Ministero dei Trasporti a tutt'oggi non risulta aver dato seguito all'istanza di accesso della suddetta.

L'istanza di accesso della sig.raè sufficientemente motivata riguardo l'interesse ad accedere alla documentazione richiesta e risulta dagli atti che l'istante ha un interesse personale e concreto rivolto alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

La Commissione ritiene , quindi, che la richiesta di accesso debba essere accolta.

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 1)

Ricorrente: Sig.ra.....

contro

Resistente : Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di

Fatto

Con istanza di accesso in data 9.8.2006 la sig.raha chiesto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di *“il piano di programmazione relativo alla formazione del Settore di appartenenza Registro Imprese anno 2004 — 2005 —2006 comprensivo dei titoli dei corsi di formazione eseguiti e dei nominativi che hanno aderito all'iscrizione”*.

L'istanza di accesso è motivata per la verifica del rapporto giuridico di servizio in applicazione all'art.21 del C.C. decentrato integrativo aziendale che richiama i CCNL 1/04/1999 art.4 e art.23 e CCNL del 22/01/2004 art.45 comma 2 .

Avverso il silenzio serbato sull'istanza , la sig.ra..... ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

In via preliminare, si rileva che dall'istnza di accesso risulta la presenza di controinteressati.

E' necessario quindi comunicare il ricorso ai suddetti, affinché possano presentare a questa Commissione, nei successivi quindici giorni, le loro eventuali controdeduzioni.

PQM

La Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita, pertanto la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di a provvedere alla comunicazione nei modi di legge.

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 2)

Ricorrente: Sig.contro

Amministrazione resistente: Regione Siciliana –Assessorato Regionale del Lavoro – U.O. Centro per l’Impiego n. 19 –

Fatto

Il Sig.ha chiesto, in data 20 settembre 2006 , tramite il proprio legale, all’amministrazione resistente di poter accedere a *“copia dei documenti attestanti che la propria figlia maggiorenne....., nata a il....., e residente inVia, espletava, già da tempo, attività lavorativa retribuita”*.

A motivazione dell’istanza, il ricorrente afferma che i documenti richiesti sono necessari per *“proporre una successiva azione giudiziaria, dinanzi al Tribunale civile di, volta alla revisione delle condizioni di divorzio stabilite dal Tribunale di, con sentenza n., nella parte in cui lo obbligavano a corrispondere un assegno mensile di mantenimento in favore della figlia, per l’importo di euro”*.

In data 4 ottobre 2006, l’U.O. - Centro per l’Impiego n. 19 di- ha negato l’accesso ai documenti richiesti con la seguente motivazione : *“ con riferimento alla nota del 20.9.2006 di codesto studio legale siamo impossibilitati a fornire la documentazione in quanto la lavoratrice non ha dato allo scrivente alcuna autorizzazione alla diffusione di quanto richiesto”*.

In data 30 ottobre, il sig.ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo che venga dichiarata l'illegittimità del diniego di accesso .

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

L'art. 25 , comma quarto , della legge n. 241/1990 dispone che “ decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta , questa si intende respinta . In caso di diniego di accesso ...il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale.....ovvero chiedere ...nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27”.

Questa Commissione è, pertanto, incompetente a provvedere sul diniego di accesso da parte di una Regione .

P.Q.M.

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso per incompetenza della Commissione.

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 3)

Ricorrente: Sig.....

Contro

Amministrazione resistente: Comune di

Fatto

Il sig....., consigliere del Comune di ha presentato, unitamente ad altri consiglieri, in data 20 aprile 2006, un'istanza di accesso ai responsabili dei settori XII e VI ed al Segretario generale del Comune di....., avente ad oggetto alcuni documenti

relativi ai lavori eseguiti a seguito dell'alluvione verificatasi nel corso dell'autunno 2005. In particolare, i consiglieri comunali chiedono di conoscere i nominativi delle imprese che hanno effettuato i lavori e l'importo dei medesimi, al fine di poter partecipare alla seduta del Consiglio comunale del 14 marzo 2006, nel corso della quale l'assemblea avrebbe proceduto all'esame ed alla liquidazione dei lavori, in modo informato e consapevole.

In effetti, dopo l'alluvione, il Sindaco del Comune diha emesso, in data 29 novembre, un'ordinanza con la quale ha ordinato alla società comunale pubblicas.p.a. , in via eccezionale ed urgente, di coadiuvare la Protezione civile comunale, con ogni mezzo, per far fronte all'emergenza verificatasi. Il Sindaco ha, inoltre, autorizzato la predetta società allo svolgimento di tutti i lavori necessari per ripristinare la sicurezza nell'area, eventualmente, avvalendosi anche di ditte specializzate già operanti sul territorio. Nel provvedimento citato il sindaco ha altresì ordinato allas.p.a. di predisporre delle relazioni sui lavori eseguiti direttamente o attraverso altre imprese, nelle quali fossero specificati gli interventi effettuati al fine di conoscere lo stato di esecuzione dei lavori, predisporre la rendicontazione finale e chiedere delle sovvenzioni per le spese effettuate. Il Sindaco ha ordinato poi di comunicare tali informazioni al Sindaco stesso ed al Responsabile della Protezione civile, ossia il Tenente Colonnello....., comandante del Corpo di Polizia locale.

A seguito di numerosi solleciti da parte del ricorrente e del segretario generale del Comune di..... in data 25 agosto 2006, il responsabile del servizio VI ha consegnato al consigliere solo alcuni tra i documenti richiesti, ed ha invitato il ricorrente a richiedere i rapporti di intervento direttamente allas.p.a. atteso che i documenti originali sono in possesso della predetta società. Successivamente, il Tenente Colonnello, responsabile del servizio VI, in risposta ad un'ulteriore nota del 26 agosto del ricorrente, ha inviato, in data 25 settembre 2006, una comunicazione nella quale afferma che gli atti sulla base dei quali è stata liquidata la fattura n. 5 del 1 marzo 2006 sono sottratti all'accesso "essendo prevalente, nella fattispecie, il diritto alla riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche ed imprese riguardo agli interessi finanziari e commerciali di cui le imprese stesse sono titolari".

Avverso tale parziale diniego il consiglierein data 31 ottobre 2006, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di dichiarare illegittimo il provvedimento di diniego e per l'effetto di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Preliminarmente, si osserva che, poichè la scrivente Commissione è competente avverso le determinazioni con le quali le amministrazioni statali e periferiche dello Stato negano, tacitamente o espressamente, o differiscono il diritto di accesso, il presente ricorso sia da considerare inammissibile.

Ciò nonostante, nell'ambito della propria attività di vigilanza della piena conoscibilità dell'attività delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti della legge n. 241 del 1990, questa Commissione ritiene di potersi ritenere investita della questione in sede consultiva, rileva che la legge sulle autonomie locali configura la richiesta di accesso dei consiglieri comunali e provinciali come un vero e proprio diritto soggettivo pubblico funzionalizzato, non subordinando la medesima alla preventiva verifica da parte dell'autorità amministrativa.

Infatti, secondo il d.lgs n. 267 del 2000 i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere utili all'espletamento del loro mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare - con piena cognizione - la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione. La finalizzazione dell'accesso all'espletamento del mandato costituisce, al tempo stesso, il presupposto legittimante l'accesso ed il fattore che ne delimita la portata.

L'art. 43 del TUEL, infatti, collega l'accesso a tutto ciò che può essere effettivamente funzionale allo svolgimento dei compiti del singolo consigliere comunale e provinciale e alla sua partecipazione alla vita politico-amministrativa dell'ente.

Inoltre, a differenza dei soggetti privati, il consigliere non è tenuto a motivare la richiesta, né il comune ha titolo per sindacare il rapporto tra la richiesta di accesso e l'esercizio del mandato, diversamente opinando gli organi dell'amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'ambito del controllo sul proprio operato (Cons. Stato, V Sez. 7.5.1996 n. 528, Cons. Stato, V Sez. 22.2.2000 n. 940, Cons. Stato, V Sez. 26.9.2000 n. 5109).

Infine, il diritto di avere dall'ente tutte le informazioni che siano utili all'espletamento del mandato non incontra alcuna limitazione derivante dalla loro natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato all'osservanza del segreto (Cons. Stato, V Sez. 20.2.2000 n. 940 e Consiglio di Stato, Sezione V, 4 maggio 2004, n. 2716).

Si ritiene, pertanto, che l'amministrazione avrebbe dovuto consentire al consigliere
.....l'accesso a tutti i documenti richiesti

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 4)

Ricorrente: Sig

Contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza, Comando Scuola Ispettori e Sovrintendenti.

Fatto

Il sig....., tramite il proprio legale rappresentante, avv....., dopo aver chiesto, per via telefonica, alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza -----
.....di poter accedere ad alcuni documenti, ha domandato, al momento dell'esercizio di tale diritto, di poter utilizzare un apparecchio di videoregistrazione.

A seguito del diniego dell'amministrazione all'uso di tale strumento fondato sul carattere militare della struttura alla cui tutelata sono poste norme sul segreto di Stato, il legale rappresentante ha presentato, in data 10 agosto 2006, istanza formale con la quale ha chiesto di poter accedere a tutti i documenti, anche interni e non relativi ad uno specifico procedimento, formati dalla Scuola medesima e relativi a profili personali e professionali del sig.
Specifica poi l'avv.che la conoscenza dei documenti è necessaria per far valere, anche in giudizio, eventuali lesioni derivanti da vicende concernenti il rapporto di impiego con la predetta scuola.

Il responsabile del procedimento, gen....., con nota del 5 settembre 2006, ha negato l'accesso in considerazione della genericità dell'istanza nella quale non sono specificati né i documenti ai quali si chiede di accedere nè gli interessi che si intendono tutelare mediante il diritto in esame, di conseguenza, afferma il responsabile, l'amministrazione non è posta in grado di valutare la sussistenza della una posizione giuridicamente rilevante correlata ai documenti ai quali si chiede di accedere.

Successivamente, il legale rappresentante ha inviato una lettera con la quale intimava, ai sensi dell'art. 328 c.p.c., l'amministrazione a concedere l'accesso ai documenti negando la

genericità della richiesta atteso che il rapporto di lavoro tra il ricorrente e la Scuola si è svolto nell'arco di dodici mesi, che l'istanza aveva ad oggetto la documentazione personale concernente profili professionali e personali del ricorrente formata dalla Scuola stessa, nonché ribadendo la sussistenza della correlazione tra chiesti documenti e posizione giuridica che si intende far valere mediante gli stessi, ossia la realizzazione, anche giudiziaria, delle ragioni del ricorrente in ordine a vicende concernenti il rapporto di impiego presso la Scuola.

A seguito della nota del 12 settembre 2006, con la quale il responsabile Gen., ha ribadito che il procedimento di accesso era stato definito con la precedente determinazione di diniego, l'avv.in data 18 settembre 2006 ha presentato nuovamente istanza con la quale ha chiesto di poter accedere ad una comunicazione/relazione del Gen..... medesimo avente ad oggetto profili personali e professionali del rappresentato. Specifica il legale rappresentante nella nota che tale richiesta è rilevante ai fini di una eventuale tutela, anche giudiziaria, delle ragioni dell'assistito. L'amministrazione, dopo aver qualificato tale ultima richiesta "indissolubilmente legata all'istanza pregressa", ribadisce che il relativo procedimento si è concluso con il provvedimento di diniego del 5 settembre 2006, e che è fatta, in ogni caso, salva la possibilità del ricorrente di presentare una nuova istanza, delimitando l'oggetto della medesima.

Avverso i provvedimenti di diniego adottati rispettivamente in data 5 e 22 settembre 2006, il sig....., rappresentato e difeso dall'avvha presentato, in data 3 ottobre 2006, ricorso alla scrivente Commissione per l'accesso ai sensi dell'art. 25, legge n. 241 del 1990, chiedendo di dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di diniego con conseguente accoglimento dell'istanza di accesso, diritto quest'ultimo da esercitarsi mediante l'utilizzo dello strumento di videoregistrazione.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Nel caso in esame l'istanza di accesso del sig.è circostanziata ai documenti contenuti nel proprio fascicolo personale ed, in particolare, ai documenti formati dalla Scuola

nel corso dello svolgimento del rapporto di impiego intercorso tra la medesima ed il ricorrente della durata di dodici mesi, aventi ad oggetto profili personali e professionali di quest'ultimo.

Ha chiesto, poi, di conoscere l'esistenza di una comunicazione/relazione inviata dal Gen..... al Comandante dell'Ispettorato, e in caso positivo, di poterne estrarre copia, ciò

al fine di far valere le proprie ragioni, anche in sede giurisdizionale, connesse a vicende concernenti il rapporto di impiego con la Scuola.

Rileva, pertanto la scrivente Commissione che l'istanza ha ad oggetto documenti specificamente individuati ed è supportata da una puntuale motivazione, ossia la difesa, anche in giudizio, di eventuali lesioni derivanti da vicende concernenti il rapporto di lavoro con la predetta Scuola.

Inoltre, la consolidata giurisprudenza ha affermato che poiché i documenti contenuti nel fascicolo personale attestano i diversi momenti del servizio prestato dal pubblico dipendente, l'ostensione dei medesimi, essendo richiesta da colui che è parte del procedimento e non da un terzo, non debba essere motivata.

E' stato infatti stabilito che "l'interesse dell'impiegato ad accedere agli indipendentemente atti inseriti nel proprio fascicolo deve ritenersi *in re ipsa*, ossia nella circostanza di essere un pubblico dipendente, ed, in quanto tale, di poter vantare una posizione giuridicamente tutelata alla conoscibilità di tali atti, indipendentemente dalla circostanza che dall'esame dei documenti possa o meno scaturire la proposizione di una domanda giudiziaria ammissibile e fondata" (TAR Marche 11 ottobre 2002, n. 1138). In altri termini, la giurisprudenza ha affermato che il pubblico dipendente è titolare di una posizione giuridicamente tutelata in relazione alla conoscenza degli atti contenuti nel suo fascicolo personale, e che, dunque, il medesimo ha diritto di accedere ad ogni documento, acquisito al fascicolo personale, che direttamente lo riguarda.

Con riferimento alla richiesta di poter accedere ai documenti richiesti mediante l'utilizzo di uno strumento di videoregistrazione, si rileva che spetta alle singole amministrazioni individuare le modalità di esercizio del diritto di accesso, pertanto sarà l'amministrazione stessa ad indicarle al ricorrente.

Pertanto, la scrivente Commissione dichiara il diritto del sig....., ad accedere al proprio fascicolo personale, ivi compresa l'eventuale comunicazione/relazione trasmessa dal Gen.al Comandante dell'Ispettorato, ed avente ad oggetto profili personali e professionali del rappresentato,

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita il Comando Scuola Ispettori e Sovrintendenti di....., ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241, 7 agosto 1990, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 5)

Ricorrente: Sig.contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
– II Reparto

Fatto

Il Signor....., in qualità di Primo Maresciallo, in servizio presso il Comando Brigata Genio in, con istanza di accesso ai documenti amministrativi, in data 4 ottobre 2006, ha richiesto al Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto, in persona del responsabile p.t., copia della documentazione concernente una procedura di promozione di cui è stato parte, e nella quale sarebbe stato, a suo dire, ingiustamente penalizzato, per poter provvedere alla tutela dei suoi diritti. L'odierno ricorrente ha richiesto l'accesso agli atti emessi dalla Commissione Permanente di Avanzamento e Valutazione del Personale non direttivo dell'Esercito Italiano, in merito al conferimento della qualifica di “Luogotenente” per l'anno 2003, ed in particolare:

- la copia del documento con cui sono stati prefissati i “criteri generali” nonché i “parametri” da attribuire agli “elementi fondamentali” (documentazione caratteristica) ed “elementi complementari” (documentazione matricolare) che la Commissione Permanente di Avanzamento e Valutazione ha stabilito prima di procedere alla valutazione e alla stesura dei relativi atti;
- copia del documento da cui si desume il punteggio attribuito per ogni singola voce e sottovoce e l'eventuale forbice minimo/massimo, tale da consentire una ricostruzione delle operazioni compiute, mediante l'applicazione dei criteri predeterminati, in base ai quali la Commissione stessa è pervenuta ad assegnare i punteggi parziali degli elementi fondamentali e complementari, rilevabili dalla documentazione caratteristica e matricolare dell'odierno ricorrente interessato, ed il punteggio finale attribuito allo stesso;
- il documento contenente il numero dei Primi Marescialli valutati per il conferimento della qualifica a Luogotenente;
- la copia, in estratto, della graduatoria generale, a partire dal candidato promosso e collocato al 130° posto fino al candidato non promosso collocato dieci posti al disotto della posizione dell'odierno ricorrente interessato.

Il Ministero resistente, con nota del 14 dicembre 2005, e successivamente, per problemi di trasferimento di competenza del relativo carteggio, con nota dell'8 agosto 2006, accoglieva

parzialmente la richiesta di accesso del Signor....., ritenendo di non dover rilasciare alcun documento, elaborato dalla Commissione di Avanzamento, concernente la fissazione dei parametri da attribuire agli “elementi fondamentali e complementari” per la valutazione del personale esaminato.

A fondamento del proprio diniego, l'amministrazione affermava che “*la Commissione di Valutazione per l'avanzamento dei Sottoufficiali dell'Esercito, ai sensi dell'art.33, comma 1, della legge 10 maggio 1983, n. 212, esprime “i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun sottoufficiale” secondo le modalità e i criteri indicati dall'articolo 35 della predetta legge n. 212/1983. La stessa Commissione, infatti, procede dapprima a giudicare l'idoneità del valutando: in seguito, ciascun membro attribuisce a ciascuno dei valutandi un punteggio per ciascuno dei complessi di elementi previsti alle lettere a), b), e c) del sopra citato art. 35, che vengono riportati, dettagliatamente, nel tabulato allegato alla graduatoria di merito relativa alla aliquota di avanzamento”*”.

Pertanto, il Marescialloha presentato alla Commissione ricorso, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo l'acquisizione del documento richiesto e l'annullamento della suddetta nota dell'8 agosto 2006 del Ministero interessato, nella parte in cui oppone il diniego di accesso allo stesso.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della L.n.241/1990, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Medesima considerazione deve essere stata formulata dall'amministrazione interessata dall'istanza di accesso del Maresciallo....., che ha trasmesso allo stesso la copia della documentazione richiesta, con un'indicazione analitica e precisa dei singoli documenti, così come risulta dall'esame dell'allegata nota dell'8 agosto 2006.

Tuttavia, dalla risposta fornita dall'amministrazione non risulta chiara l'esistenza o meno del documento richiesto dall'istante, contenente la fissazione dei parametri da attribuire agli “elementi fondamentali e complementari” per la valutazione del personale esaminato.

L'amministrazione resistente, ha, infatti, dichiarato che la suddetta Commissione di Valutazione agisce - nell'elaborazione dei giudizi di avanzamento - ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge 10 maggio 1983, n. 212, e secondo i criteri indicati dall'articolo 35 della stessa legge.

A conferma della trasparenza del proprio operato, essa - oltre al chiaro riferimento alla normativa di riferimento - ha descritto l'iter procedimentale attraverso il quale si giunge a giudicare

l' idoneità del valutando, specificando che lo stesso è visibile nel tabulato allegato alla graduatoria di merito relativa alla aliquota di avanzamento, nel quale viene riportato, dettagliatamente, il punteggio che ogni membro della Commissione attribuisce a ciascuno dei valutandi, sulla base dei complessi di elementi previsti alle lettere a), b), e c) del sopra citato art. 35.

Ciò nonostante, il ricorrente ha comunque diritto di accedere al suddetto specifico documento richiesto, anche se ha potuto già esercitare l'accesso al citato tabulato, come risulta dalla dichiarazione di presa visione del 21 settembre 2006, firmata da lui stesso e prodotta quale allegato "L" al ricorso di cui si discute.

Pertanto, si ritiene che l'istanza di accesso del Maresciallosia stata soddisfatta parzialmente dall'amministrazione resistente, con l'esercitata presa visione del suddetto tabulato ed il richiamo espresso alla normativa di riferimento per l'attribuzione del punteggio di merito ed alla normativa inerente alle indicazioni dei criteri di valutazione, adottati dalla Commissione esaminatrice.

Si ritiene, dunque, che - se il suddetto documento richiesto risulti esistente - il ricorso da questi proposto sia fondato e da accogliere riguardo alla richiesta della copia del documento, con cui sono stati prefissati i "criteri generali" nonché i "parametri" da attribuire agli "elementi fondamentali" (documentazione caratteristica) ed "elementi complementari" (documentazione matricolare) che la Commissione Permanente di Avanzamento e Valutazione avrebbe dovuto stabilire prima di procedere alla valutazione e alla stesura dei relativi atti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 6)

Ricorrente: Sig.....

Contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri

Fatto

Il sig.a seguito dell'esito negativo dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore, presso l'Istituto Tecnico Statale Commerciale e per

Geometri, ha presentato in data 7 agosto 2006 istanza di accesso al Preside della scuola con la quale ha chiesto, motivando, copia dei seguenti documenti:

- a) elaborati della terza prova scritta e relativa valutazione da parte della Commissione d'esame, redatti dagli altri candidati della classe 5a BG, e relativa valutazione da parte della Commissione d'esame;
- b) elaborati della seconda prova scritta e relativa valutazione da parte della Commissione d'esame, redatti dal suddetto e dagli altri candidati della classe 5a BG.

Il Dirigente Scolastico competente ha provveduto, con nota del 17.8.2006, sulla richiesta di accesso così motivando : *“in merito ai documenti relativi alle prove di esame del vostro assistitoinviemo, in aggiunta alla terza prova e relativa valutazione già in vostro possesso, l'elaborato della seconda prova e la griglia di valutazione.*

Per quanto concerne, invece, l'estrazione di copia degli elaborati degli altri candidati, in base alla normativa di tutela della privacy riteniamo di non essere in dovere di assecondare la vostra richiesta”.

Avverso tale parziale diniego, il sig.ha presentato ricorso al Difensore civico della Toscana, chiedendogli “di intervenire presso l'Amministrazione intimata affinché sia riesaminata la suddetta determinazione”.

Il Difensore Civico , con nota in data 5.10.2006, inviata per conoscenza anche al ricorrente, ha trasmesso per competenza, , ai sensi dell'articolo 25, della legge n. 241 del 1990, il ricorso a questa Commissione.

Diritto

La Commissione , anche in applicazione del principio di cui all'art. 6, comma 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 riguardante la richiesta di accesso presentata ad amministrazione diversa da quella competente, rilevato che il ricorrente è a conoscenza che la Commissione stessa è stata investita della vicenda, ritiene di provvedere direttamente sul ricorso erroneamente proposto al Difensore Civico della Toscana.

Nel caso in esame i documenti sono stati richiesti al fine di poter verificare l'operato della commissione esaminatrice, ossia se vi sia stata una omogenea applicazione dei criteri di valutazione degli studenti o se siano stati utilizzati specifici ed uniformi criteri di valutazione e di attribuzione del punteggio. In altri termini, i predetti documenti sono necessari al fine di poter appurare se vi sia stata disparità di trattamento nei confronti del ricorrente anche in relazione alle iniziative giurisdizionali da intraprendere.

Al riguardo si osserva che in giurisprudenza è stata ripetutamente affermata la legittimità della richiesta di accesso ai registri di classe ed ai temi degli altri alunni, sia pure in forma anonima,

poiché attraverso i citati documenti i ricorrenti possono giudicare la correttezza delle valutazioni compiute dalla commissione rispetto agli altri studenti ed, eventualmente, consentire all'istante di adire le vie giurisdizionali (Consiglio di Giustizia amministrativa per la regione siciliana, 25 ottobre 1996, n. 384).

Tale principio è stato ribadito anche con riferimento agli esami di Stato, ritenendo sussistente l'interesse del richiedente ad ottenere la copia, in forma anonima, degli elaborati degli altri esaminandi, corretti lo stesso giorno, al fine di mettere in luce eventuali disparità di giudizio operate dalla commissione (Consiglio di Stato, sez. IV, 31 ottobre 1997, n. 1251, Consiglio di Stato, sez. IV, 31 ottobre 1997, n. 1249, e recentemente, TAR Veneto, sez. I, 4 agosto 2006, n. 2312).

La Commissione esprime, pertanto, l'avviso che l'amministrazione debba consentire l'accesso anche agli elaborati degli altri candidati della classe 5 a BG, con l'accorgimento dell'oscuramento dei nomi degli elaborati degli altri esaminandi.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 7)

Ricorrente: Sig.ra.....

contro

Amministrazione resistente: Comune di

Fatto

La signora....., in data 30 ottobre 2006, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione avverso il diniego tacito del Comune di sulla sua istanza di accesso, volta ad ottenere copia della domanda di condono edilizio, presentata dal signor....., e della concessione a sanatoria rilasciata al medesimo.

L'odierna ricorrente, a fondamento della propria istanza, ha affermato una presunta lesione della propria posizione ad opera dell'amministrazione resistente, che iniquamente le avrebbe inflitto, in via esclusiva, l'imposizione del pagamento di un'oblazione per un abuso edilizio (la variazione della forma del tetto) commesso dal costruttore e riguardante l'edificio, nel quale - oltre l'unità immobiliare di sua proprietà - vi è, al piano sottostante, l'unità immobiliare di proprietà del signor..... Lo scopo della signora è, dunque, quello di verificare se per lo stesso abuso edilizio sia stata rivolta al signorun'analoga richiesta impositiva.

Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto alla richiesta di annullamento formulata dalla ricorrente avverso il provvedimento adottato dal Comune di

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 con l'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che il Comune disia un'amministrazione locale e che, pertanto, a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni di quest'ultimo non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico.

Si evidenzia, infine, anche la decorrenza dei termini per la presentazione del ricorso al competente Difensore Civico, poiché contro il tacito diniego dell'amministrazione, protrattosi dall'11 settembre 2006 - come risulta dalla data di ricevimento della raccomandata contenente la suddetta istanza di accesso - la ricorrente ha ricorso all'organo incompetente il 30 ottobre 2006, ben oltre il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 25, comma 5, della legge n. 241/1990, e decorrente dal suddetto diniego.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 8)

Ricorrente: Sig.contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
– II Reparto

Fatto

Il Signor....., con istanza di accesso ai documenti amministrativi, in data 10 luglio 2006, ha richiesto al Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto, in persona del responsabile p.t., copia della documentazione concernente una procedura di promozione per il conferimento del grado di Primo Maresciallo di cui è stato parte, e nella quale sarebbe stato, a suo dire, ingiustamente penalizzato, per poter provvedere alla tutela dei suoi diritti.

L'odierno ricorrente ha richiesto di poter conoscere ed acquisire gli atti esaminati e prodotti dalla Commissione Permanente di Avanzamento e Valutazione del Personale non direttivo dell'Esercito Italiano, ed in particolare:

- la copia del documento con cui sono stati prefissati i “criteri generali” nonché i “parametri” da attribuire agli “elementi fondamentali” (documentazione caratteristica) ed “elementi complementari” (documentazione matricolare) che la Commissione Permanente di Avanzamento e Valutazione ha stabilito prima di procedere alla valutazione e alla stesura dei relativi atti;
- copia del documento da cui si desume il punteggio attribuito per ogni singola voce e sottovoce e l'eventuale forbice minimo/massimo, tale da consentire una ricostruzione delle operazioni compiute, mediante l'applicazione dei criteri predeterminati, in base ai quali la Commissione stessa è pervenuta ad assegnare i punteggi parziali degli elementi fondamentali e complementari, rilevabili dalla documentazione caratteristica e matricolare dell'odierno ricorrente interessato, ed il punteggio finale attribuito allo stesso;
- il documento contenente il numero dei Marescialli Capi valutati per l'avanzamento al grado di Primo Maresciallo;
- la copia, in estratto, della graduatoria generale, a partire dal candidato promosso e collocato al 785° posto fino al candidato non promosso collocato dieci posti al di sotto della posizione dell'odierno ricorrente interessato.

Il Ministero resistente, con nota dell'8 agosto 2006, accoglieva parzialmente la richiesta di accesso del Signor....., ritenendo di non dover rilasciare alcun documento, elaborato

dalla Commissione di Avanzamento, concernente la fissazione dei parametri da attribuire agli “elementi fondamentali” e “complementari” per la valutazione del personale esaminato.

A fondamento del proprio diniego, l'amministrazione affermava che “*la Commissione di Valutazione per l'avanzamento dei Sottoufficiali dell'Esercito, ai sensi dell'art.33, comma 1, della legge 10 maggio 1983, n. 212, esprime “i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun sottoufficiale” secondo le modalità e i criteri indicati dall'articolo 35 della predetta legge n. 212/1983. La stessa Commissione, infatti, procede dapprima a giudicare l'idoneità del valutando: in seguito, ciascun membro attribuisce a ciascuno dei valutandi un punteggio per ciascuno dei complessi di elementi previsti alle lettere a), b), e c) del sopra citato art. 35, che vengono riportati, dettagliatamente, nel tabulato allegato alla graduatoria di merito relativa alla aliquota di avanzamento”*”.

Pertanto, il Signorha presentato alla Commissione ricorso, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo l'acquisizione del documento richiesto e l'annullamento della suddetta nota dell'8 agosto 2006 del Ministero interessato, nella parte in cui oppone il diniego di accesso allo stesso.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della L.n.241/1990, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Medesima considerazione deve essere stata formulata dall'amministrazione interessata dall'istanza di accesso del Signor....., che ha trasmesso allo stesso la copia della documentazione richiesta, con un'indicazione analitica e precisa dei singoli documenti, così come risulta dall'esame dell'allegata nota dell'8 agosto 2006.

Tuttavia, dalla risposta fornita dall'amministrazione non risulta chiara l'esistenza o meno del documento richiesto dall'istante, contenente la fissazione dei parametri da attribuire agli “elementi fondamentali e complementari” per la valutazione del personale esaminato.

L'amministrazione resistente, ha, infatti, dichiarato che la suddetta Commissione di Valutazione agisce - nell'elaborazione dei giudizi di avanzamento - ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge 10 maggio 1983, n. 212, e secondo i criteri indicati dall'articolo 35 della stessa legge.

A conferma della trasparenza del proprio operato, essa - oltre al chiaro riferimento alla normativa di riferimento - ha descritto l'iter procedimentale attraverso il quale si giunge a giudicare l'idoneità del valutando, specificando che lo stesso è visibile nel tabulato allegato alla graduatoria di merito relativa alla aliquota di avanzamento, nel quale viene riportato, dettagliatamente, il

punteggio che ogni membro della Commissione attribuisce a ciascuno dei valutandi, sulla base dei complessi di elementi previsti alle lettere a), b), e c) del sopra citato art. 35.

Ciò nonostante, il ricorrente ha comunque diritto di accedere al suddetto specifico documento richiesto, anche se ha potuto già esercitare l'accesso al citato tabulato, come risulta dalla dichiarazione di presa visione del 21 settembre 2006, firmata da lui stesso e prodotta quale allegato "L" al ricorso di cui si discute.

Pertanto, si ritiene che l'istanza di accesso del Signorsia stata soddisfatta parzialmente dall'amministrazione resistente, con l'esercitata presa visione del suddetto tabulato ed il richiamo espresso alla normativa di riferimento per l'attribuzione del punteggio di merito ed alla normativa inerente alle indicazioni dei criteri di valutazione, adottati dalla Commissione esaminatrice.

Si ritiene, dunque, che - se il suddetto documento richiesto risulti esistente - il ricorso da questi proposto sia fondato e da accogliere riguardo alla richiesta della copia del documento, con cui sono stati prefissati i "criteri generali" nonché i "parametri" da attribuire agli "elementi fondamentali" (documentazione caratteristica) ed "elementi complementari" (documentazione matricolare) che la Commissione Permanente di Avanzamento e Valutazione avrebbe dovuto stabilire prima di procedere alla valutazione e alla stesura dei relativi atti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 9)

Ricorrente: Sig.....

Amministrazione resistente: Provincia Regionale di, Centro

Fatto

Il sig....., tramite il proprio legale rappresentante avv....., ha chiesto, in data 30 agosto 2006, alla Provincia Regionale di di poter accedere a tutti

gli atti e documenti amministrativi afferenti la procedura di esproprio in relazione ai lavori di costruzione della variante alla SP 92, dal bivio per Ragalna a Serra La Nave. L'istante, quale proprietario di uno dei terreni oggetto di espropriazione, attraverso l'esercizio del diritto in esame, intende valutare l'opportunità di tutelare i propri diritti nelle competenti sedi giudiziali.

L'amministrazione, con nota del 26 settembre 2006, ha negato il chiesto accesso ed ha invitato il sig. ad indicare in modo completo i documenti oggetto dell'istanza al fine di consentire una loro agevole individuazione. Ha specificato, infatti, il Direttore del VI Dipartimento Tecnico, 5 Servizio amministrativo della Provincia Regionale di Catania, che trattandosi di un progetto approvato nel 1980, i documenti in oggetto sono stati archiviati.

Avverso tale diniego tacito il sig....., tramite il proprio legale rappresentante avv....., ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di dichiarare illegittimo il provvedimento di diniego e per l'effetto di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

In via preliminare, si osserva che la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi riesamina le determinazioni con le quali le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato negano o differiscono l'esercizio del diritto di accesso (art. 25, comma 4, legge n. 241 del 1990), mentre la competenza avverso le determinazioni delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali spetta al difensore civico. Pertanto, la medesima non è competente a pronunciarsi sul diniego della Provincia Regionale diai documenti relativi la procedura di esproprio in relazione ai lavori di costruzione della variante alla SP 92, dal bivio per Ragalna a Serra La Nave.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 10)

Ricorrente: Sig.....

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Provinciale di

Fatto

Il dott., docente a t.i. presso l'istituto professionale per i servizi alberghieri e della ristorazione di, chiedeva per l'anno scolastico 2006/2007 di essere assegnato all'istituto professionale analogo con sede ad

La domanda veniva respinta e al posto disponibile ad veniva nominata la prof.ssa..... L'interessato allora presentava domanda di accesso ai seguenti documenti: copia domande trasferimento presentate dalla prof.ssaper l'anno scolastico 2005/2006 e 2006/2007; copia delle domande di utilizzazione presentate dalla stessa per i medesimi anni.

L'amministrazione, con nota del 21 settembre scorso, negava l'accesso in quanto non supportata da un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, D.P.R. n. 184/2006.

Avverso tale diniego in data 24 ottobre il dott.ha presentato ricorso a questa Commissione, notificandolo anche alla prof.ssanella sua qualità di controinteressata, lamentando l'illegittimità del diniego medesimo. In particolare il ricorrente ritiene di essere portatore di interesse qualificato all'accesso dovendo verificare la legittimità dell'operato dell'amministrazione con riferimento all'utilizzazione a suo posto, della controinteressata prof.ssa

In data 20 novembre 2006 è pervenuta una memoria dell'amministrazione resistente non comunicata al ricorrente e di cui, pertanto, questa Commissione non può tenere conto siccome contraria alle regole del contraddittorio.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

Le motivazioni del diniego di accesso contenute nella nota del 21 settembre u.s. sono, invero, destituite di giuridico fondamento. L'interesse ad accedere, infatti, ricorre ogni qual volta il richiedente rappresenti la titolarità di una situazione giuridica sufficientemente differenziata rispetto a quella del *quisque de populo*; nel caso di specie la suddetta titolarità è comprovata dalla circostanza che alla utilizzazione nella sede diaspirava anche l'odierno ricorrente, come da domanda espressamente rivolta all'amministrazione. Di conseguenza il ricorrente aveva un indubbio interesse a verificare se la prof.ssaavesse i titoli per l'assegnazione a detta sede,

al fine di poter poi valutare l'opportunità di tutelare in via giurisdizionale la propria aspettativa ad ottenere la chiesta sede di servizio.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 11)

Ricorrente: Sig.....

contro

Resistente : Ministero della Difesa

Fatto

Con istanza di accesso in data 14.9.2006 il Magg.ha chiesto al Direttore Generale per il Personale Militare presso il Centro Direzionale Personale Militare "la copia della nota di risposta , giunta all'Ispettorato per la Funzione Pubblica il 22.8.2006" con la quale il suddetto Direttore ha fornito all'Ispettorato stesso una dettagliata e motivata risposta in relazione ad una vicenda riguardante il citato ricorrente.

Il sig. aveva , infatti , richiesto , con lettera del 16.2.2006 , l'intervento dell'Ispettorato per la Funzione Pubblica presso il suddetto Direttore Generale per il Personale Militare "*volto a sollecitare informazioni e chiarimenti sulla propria vicenda di collocamento a riposo*".

Avverso il silenzio serbato sull'istanza , il sig..... ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

L'interessato ha diritto di accedere alla documentazione richiesta : infatti, la relazione predisposta dal Direttore Generale per il Personale Militare presso il Centro Direzionale Personale Militare ed inviata all'Ispettorato per la funzione pubblica lo riguarda direttamente e, come

precisato nel ricorso, “potrebbe chiarire i dubbi che ancora sussistono in relazione agli atti adottati nei suoi confronti”.

Sussiste, quindi, ai sensi dell’art. 22 l. 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso ai documenti richiesti non essendoci ragioni ostative ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241 sopracitata.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, pertanto, invita il responsabile per l’accesso ad adottare una decisione espressa sull’istanza in esame.

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 12)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Torino I

e **nei confronti** della società.....

Fatto

Il Sig....., amministratore delegato e rappresentante *pro tempore* della società& C. S.a.S., con istanza di accesso ai documenti amministrativi in data 14 marzo 2006 ha chiesto all’Agenzia delle entrate – di poter prendere visione ed estrarre copia dell’atto di accertamento emesso nei confronti della società.....

Il richiedente motiva l’istanza sulla base del fatto che la società da ultimo menzionata, è stata cessionaria di merce venduta dalla società& C. S.a.S, e che l’amministrazione finanziaria avrebbe operato un’illegittima duplicazione della pretesa impositiva in materia di IVA, avendo già proceduto al recupero dell’IVA nei confronti della società....., mediante l’emissione di apposito avviso di accertamento.

Contro tale provvedimento il ricorrente espone di aver già fatto ricorso alla Commissione tributaria provinciale di e che, per tale ragione, ha bisogno di prendere visione ed estrarre copia del documento richiesto.

Con provvedimento reso in data 12 aprile 2006, l’Agenzia dell’entrate –, negava all’istante l’accesso alla documentazione richiesta, “ritenendo la conoscenza di quest’ultima

irrilevante ai fini degli interessi giuridici dell'istante e, quindi, non sussistente in capo allo stesso il presupposto dell'interesse di cui all'art. 22, comma 1, lettera a) e b), l. n. 241/1990".

Avverso tale diniego la società& C. S.a.S ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare all'Agenzia delle Entrate –, l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

In via preliminare, si rileva che l'odierno ricorrente, in data 14 marzo 2006, si è già rivolto contro il diniego dell'amministrazione resistente alla scrivente Commissione, che, in merito, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della sua domanda di accesso, indicando la facoltà per l'interessato *"di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento"*.

Tuttavia, il ricorso in oggetto, pervenuto alla Commissione il 30 ottobre 2006, si riferisce nuovamente al diniego rilasciato dall'amministrazione il 12 aprile 2006 e non ad altro eventuale diniego ad una nuova istanza di accesso, formulata dal Sig.sul fondamento positivo del suddetto parere.

Pertanto – fermo restando quanto già espresso dalla Commissione sulla questione espressa in fatto - il ricorso deve considerarsi irricevibile, perché proposto tardivamente, ai sensi dell'art. 12, comma 7, del D.P.R. n. 184/2006.

Infine, si evidenzia che, in ogni caso, la decisione di irricevibilità del ricorso *"non preclude la facoltà di riproporre la richiesta di accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento"*, secondo quanto disposto dall'art. 12, comma 8, del D.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile.

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 13)

Ricorrente: Sigg.....

Contro

Amministrazione resistente: Direzione Interregionale della Polizia di Stato

Fatto

Le Sigg.re, dipendenti della S.p.a., in data 1 e 8 settembre 2006 presentavano alla Questura di richiesta di accesso ai documenti amministrativi per ottenere copia del bando di gara per l'affidamento del servizio mensa della Questura di e del contratto stipulato tra la Questura stessa e laS.p.a., evidentemente risultata vincitrice della gara di appalto in questione. Nelle due richieste le odierne ricorrenti motivavano la loro legittimazione al chiesto accesso in funzione della necessità di "...acquisire documenti indispensabili per la tutela dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro subordinato" esistente con la ditta S.p.a. Nelle richieste di accesso si chiedeva, oltre al bando ed al contratto di cui sopra, anche copia dell'orario di lavoro settimanale svolto delle ricorrenti sostanzialmente nei mesi di aprile, maggio e giugno 2006, nonché le annotazioni del corpo di guardia della Questura di relative all'ingresso ed all'uscita dalla Questura riferite allo stesso arco temporale.

In data 20 settembre 2006 la Direzione Interregionale della Polizia di Stato accoglieva parzialmente le richieste di accesso, limitatamente al bando di gara ed al contratto stipulato con laS.p.a. Con riferimento a tale ultimo documento, inoltre, l'amministrazione limitava ulteriormente l'accesso, concedendolo solo con riferimento agli articoli 10 (osservanza delle condizioni di lavoro), 13 (utilizzo di attrezzature e materiali dell'amministrazione. Vestiario e dotazione del personale) e 16 (personale impiegato). Quanto agli orari di lavoro svolti ed ai documenti attestanti l'entrata e l'uscita dal luogo di lavoro, l'amministrazione riferiva alle odierne ricorrenti di aver interessato la competente Questura di, con ciò, implicitamente, riconoscendo la titolarità delle richiedenti a prendere visione dei richiesti documenti.

Successivamente, in data 25 settembre, le ricorrenti lamentavano con lettera raccomandata A/R l'illegittimità della limitazione opposta dall'amministrazione al chiesto accesso, rilevando l'apoditticità della motivazione del diniego parziale di accesso al contratto nella parte in cui si afferma che il suddetto contratto è accessibile "...solo per le parti di interesse diretto" e facendo constare ulteriormente l'interesse delle richiedenti alla conoscenza integrale dell'accordo concluso tra l'amministrazione e la ditta S.p.a..

In risposta a tale ultima nota l'amministrazione, in data 5 ottobre 2006, emetteva altra nota sostanzialmente confermativa del precedente parziale diniego, invitando le richiedenti a meglio specificare l'interesse sotteso alla richiesta di accesso.

Avverso tale diniego le ricorrenti hanno presentato ricorso a questa Commissione in data 16 ottobre 2006 (pervenuto il successivo 24 ottobre notificato anche alla controinteressata dittaS.p.a.) lamentando sotto diversi profili l'illegittimità del provvedimento impugnato e

sottolineando l'avvenuta proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 410 c.p.c. nei confronti dellaS.p.a. ad ulteriore sostegno della titolarità di interesse qualificato alla conoscenza del documento parzialmente negato.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

Preliminarmente occorre prendere posizione, in senso favorevole, rispetto all'accessibilità di un atto di diritto privato concluso da un'amministrazione, come nel caso di specie. Sul punto, in passato, si sono riscontrati orientamenti giurisprudenziali discordanti tra quanti ritenevano accessibile solo il documento espressione dell'attività funzionalizzata dell'amministrazione e quanti, viceversa, estendevano la portata del diritto di accesso fino a ricomprensivi l'attività di diritto privato posta in essere da una figura soggettiva pubblica.

Tale ultimo orientamento è da condividere ed ha, del resto, trovato recentemente il conforto dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (decisione del 5 settembre 2005, n. 5) che ha nella sostanza confermato uno dei precedenti orientamenti dello stesso Giudice a tenore del quale: *“Sono soggetti all'accesso tutte le tipologie di attività delle pubbliche amministrazioni, e quindi anche gli atti disciplinati dal diritto privato, atteso che essi rientrano nell'attività di amministrazione in senso stretto degli interessi della collettività e che la legge non ha introdotto alcuna deroga alla generale operatività dei principi della trasparenza e dell'imparzialità e non ha garantito alcuna "zona franca" nei confronti dell'attività disciplinata dal diritto privato. Per tutti gli atti dell'amministrazione pubblica sussistono le esigenze della trasparenza, che agevola il concreto perseguimento dei valori costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità; pertanto, la normativa sull'accesso ai documenti amministrativi ha il medesimo ambito di applicazione dell'art. 97 cost. e riguarda quindi gli atti dell'amministrazione in quanto tali, a nulla rilevando, ai fini dell'accesso, la loro disciplina sostanziale pubblicistica o privatistica e neppure se, nel caso di controversia, vi sia la giurisdizione ordinaria o quella amministrativa (di legittimità, o esclusiva, o di merito)”* (Cons. Stato, Sez. VI, 16/09/2002, n.4660).

Ciò premesso, il parziale diniego opposto dall'amministrazione è da ritenere illegittimo, atteso che nel caso di specie l'esistenza di una controversia di lavoro con la dittaS.p.a. costituisce titolo legittimante l'accesso al testo integrale del contratto stipulato dall'amministrazione resistente con la suddetta impresa. D'altronde l'amministrazione – trattandosi di attività sostanzialmente vincolata - ha facoltà di limitare o escludere l'accesso solo con riferimento alle ipotesi di esclusione previste dal legislatore o, al più, dalla singola amministrazione che in ipotesi abbia adottato apposito regolamento ai sensi della normativa primaria contenuta nella l. n. 241/90.

Nel diniego, tuttavia, non si fa riferimento a nessuna fattispecie di esclusione che giustifichi la limitazione dell'accesso ma solo alla presunta lacunosità, in punto di dimostrazione dell'interesse ad accedere delle odierne ricorrenti, della richiesta rivolta all'amministrazione resistente. Sul punto, e per quello che è dato riscontrare agli atti, questa Commissione ritiene che le ricorrenti abbiano sufficientemente motivato le richieste di accesso e che, pertanto, il diniego parziale loro opposto sia destituito di giuridico fondamento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 14)

Ricorrente: Sig.....

Contro

Amministrazione resistente: Inps,

Fatto

Il sig....., a seguito del rilascio, in data 28 luglio 2006, del certificato per malattia da parte del medico curante, ha provveduto, in data 31 luglio 2006 ad inviarlo, mediante posta prioritaria, alla sede Inps di....., affinché quest'ultima provvedesse ad indennizzare le giornate di malattia.

Tuttavia, l'Inps con lettera del 31 agosto 2006, ha comunicato al ricorrente che poiché il certificato di malattia era stato presentato in data 10 agosto 2006, ossia in ritardo rispetto al termine di due giorni dal rilascio dell'attestazione previsto dalla legge 28 febbraio 1980 n. 33, l'ufficio non ha potuto procedere ad indennizzare le giornate comprese nel periodo tra l' 1 ed il 10 agosto 2006. Specifica, poi, l'amministrazione che, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della lettera, è attribuita al sig.la facoltà di presentare idonea documentazione comprovante l'esistenza di fatti o di circostanze in grado di giustificare il ritardo.

Il ricorrente, in data 12 settembre 2006, ha inviato una nota all'amministrazione con la quale ha chiesto di poter visionare la busta con la data di spedizione e di arrivo prima della

scadenza del termine di conclusione del procedimento, al fine di far valere nelle sedi opportune l'eventuale errore dell'Inps ovvero il disservizio postale causa del mancato indennizzo delle giornate di malattia.

Avverso tale diniego tacito il sig....., ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Nel caso in esame la richiesta di accesso è stata presentata in data 12 settembre 2006, mentre il ricorso alla scrivente Commissione è stato inviato in data 10 ottobre 2006, ossia prima dello scadere del termine di trenta giorni previsto dalla legge affinché si formi il silenzio rigetto (art. 25 legge n. 241 del 1990).

La scrivente Commissione tuttavia, esprime, l'avviso che il ricorrente, quale parte del procedimento volto al riconoscimento dell'indennità per malattia, vanta un interesse ad accedere alla busta con la quale è stato inviato il certificato medico sulla quale sono stampate le date di spedizione e di invio. Ciò sia al fine di poter acquisire, quando il procedimento è ancora in corso di svolgimento, dallo stesso ufficio gli elementi attraverso i quali contribuire alla formazione della determinazione dell'amministrazione stessa, sia, qualora l'Inps non dovesse riconoscere l'indennità per malattia, al fine di consentire al sig.di potersi rivalere del danno subito nei confronti del responsabile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 15)

Ricorrente: Signorcontro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione

Fatto

Il signor....., in qualità di educatore, con nota del 5 settembre 2006, ha chiesto di potere accedere agli atti in possesso del C.S.A....., relativi alle graduatorie pubblicate per l'assegnazione provvisoria del personale educativo per l'anno scolastico 2006/2007. In particolare, l'istante – asserendo la lesione di una propria posizione giuridica in ordine alla legittima assegnazione del posto di lavoro - ha manifestato l'interesse a conoscere la documentazione inerente il signoree la signora, ai quali è stata assegnata la precedenza in graduatoria nell'assegnazione per assistenza al familiare, pur avendo un punteggio inferiore al suo.

Il dirigente competente del C.S.A. diha provveduto, in data 19 settembre 2006, a inviare ai due citati controinteressati la richiesta di autorizzazione al rilascio della suddetta documentazione, ma non avendo, ad oggi, ricevuto alcun riscontro alla sua istanza, il signor ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare al C.S.A. diil rilascio delle copie richieste.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

La fattispecie in esame richiede una breve e preliminare disamina della situazione giuridica soggettiva dell'istante che deve ritenersi portatore di un interesse qualificato (diretto, concreto e attuale) all'accesso, considerato che, a far data dalla presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria in questione, e per effetto di tale istanza, è divenuto parte della relativa procedura.

Quest'ultima può ritenersi iniziata dal momento in cui la commissione giudicatrice si è riunita per valutare il possesso in capo ai richiedenti dei requisiti richiesti per l'inserimento in graduatoria. Per cui non sembra esservi dubbio che l'istante sia titolare di un interesse differenziato e qualificato.

Premesso ciò, e venendo all'esame del merito del quesito, la scrivente Commissione, conformemente alla dottrina e giurisprudenza maggioritaria, nonché a quanto già affermato in suoi precedenti pareri, ritiene fondata la richiesta formulata dall'istante.

In particolare, si ritiene che l'istante collocatosi in graduatoria in una posizione antecedente a quella dei controinteressati - avendo anche riscontrato dall'esame di alcuni atti, effettuato in data 21 luglio 2006, la mancanza degli elementi necessari per l'attribuzione della precedenza al signoree alla signora- abbia diritto di estrarre copia della documentazione in possesso del C.S.A. di....., in base alla quale si è formata la suddetta graduatoria e si sono attribuite le relative precedenze, poiché pur apparendo inevitabile il "contatto" con dati personali relativi a terzi – comunque avvisati ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 184/2006 - in tale ipotesi, prevale la garanzia del diritto di accesso sull'esigenza di riservatezza degli stessi.

Anche la più recente giurisprudenza si è espressa sul tema, affermando la prevalenza del diritto di accesso rispetto al diritto alla riservatezza, quando esso è rivolto a garantire un diritto costituzionale quale il diritto alla difesa in giudizio, così come sancito dall'art. 24 Cost. (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, Consiglio di Stato, sez. V., 22 giugno 1998, n. 923). Così come il novellato art. 24, comma 7, della

legge n. 241/1990 ha recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE